



# COMUNE DI CASALATTICO

PROVINCIA DI FROSINONE

## DECRETO SINDACALE

Prot. n. 3002

li, 06 LUGLIO 2022

**OGGETTO:** Legge 190/2012 – decreto legislativo 14.03.2013 n. 33. Nomina del responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

### IL SINDACO

#### **RICHIAMATI:**

- l'art. 4 comma 1 lett. e) del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
- l'art. 50 comma 10 del D.lgs n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i. che conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei Responsabili degli Ufficio e Servizi;
- l'art. 97 c) comma 4 lett. d) del TUEL per il quale il Segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto

#### **PREMESSO CHE:**

1) la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), di cui all'art. 13 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, anche un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

2) il comma 60 dell'art. 1 della suddetta legge 190/2012 dispone che, in sede di Conferenza unificata Stato città ed autonomie locali siano definiti gli "adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini ... degli enti locali... volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;

b) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo 53, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 53;

c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 44 del presente articolo".

3) l'intesa di cui al punto precedente è stata raggiunta e siglata con atto repertorio n. 79 del 24/7/2013;

4) è stato recentemente approvato dalla CIVIT con Delibera n. 72/2013 del 11/9/2013 il piano nazionale anticorruzione, che, ai sensi del comma 6 dell'art. 1 della suddetta legge 190/2012, contiene le linee guida destinate agli enti locali;

**RILEVATO CHE:**

- 1) Essendo ora disponibili sia il piano nazionale anticorruzione sia le intese di cui al comma 60, è ora pertanto possibile, anche per gli enti locali, procedere alla predisposizione ed all'approvazione dei piani di prevenzione della corruzione;
- 2) Il termine per tale adempimento è fissato al 31/01/2014;
- 3) La legge 190/2012 fa riferimento all'organo di indirizzo politico in relazione alla competenza sia per la designazione del Responsabile della prevenzione della corruzione sia per l'approvazione del piano;

**VISTI** i commi 7 e 8 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che testualmente dispongono:

7. " A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale";

**ATTESO** che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha precisato:

- che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
- che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:
  1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
  2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
  3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;
- l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;

**CHE la CIVIT (ora ANAC)**, con circolare n. 15/2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile prevenzione della corruzione nei comuni, ha chiarito che il titolare del potere di nomina va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo;

**DATO ATTO ALTRESI' CHE:**

- l'art. 1, comma 9, lett. f) della Legge 190/2012, prevede che nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione siano individuati "specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge";
- l'art. 11 del D.lgs. n. 150 del 2009 (norma che non si applicava ai Comuni ai sensi dell'art. 11 comma 2 dello stesso D.lgs.) prevedeva l'obbligo per le Amministrazioni di approvare il programma triennale per la trasparenza e di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, tale programma triennale e il relativo stato di attuazione;
- il decreto legislativo 14/3/2013 n. 33 ha generalizzato l'obbligo di predisposizione del suddetto programma, e il termine per la sua adozione è stato fissato al 31/1/2014, per cui occorre individuare un responsabile anche per la trasparenza;

- la CIVIT ha espresso l'avviso che compete alla discrezionalità delle singole amministrazioni, in relazione alle relative dimensioni e all'estensione territoriale, la designazione del "responsabile della trasparenza",

**RITENUTO** di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dandone comunicazione all'organo consiliare nella prima seduta utile ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa;

**CONSIDERATO** che questo Ente è privo di Segretario Comunale titolare dallo scorso marzo 2021 e che attualmente le funzioni di segreteria vengono svolte dal Dott. Amato d'Andrea Ernesto, in qualità di Segretario Comunale reggente mediante appositi incarichi da parte della Prefettura competente per territorio – ex Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

**Vista** la nota ANAC ns. prot. n. 2220 del 18.05.2022, con la quale si invitava il Sindaco del Comune di Casalattico di valutare l'opportunità di nominare quale RPCT il segretario comunale a scavalco, in considerazione dei tempi richiesti per la conclusione della procedura di nomina del Segretario Comunale titolare;

**RITENUTO** di valutare positivamente quanto evidenziato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di cui alla predetta nota, e riscontrata la disponibilità dell'attuale Segretario Comunale a scavalco;


**RITENUTO** opportuno, pertanto, provvedere a nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza nel Comune di Casalattico, il Segretario Comunale Reggente Dott. Amato d'Andrea Ernesto;

**VISTO** l'art. 99 del d.lgs n. 267/2000;

## DECRETA

1. **Di Nominare** il Segretario Comunale Reggente dott. Ernesto Amato d'Andrea, quale responsabile della prevenzione della corruzione e dell'attuazione del programma per la trasparenza, dalla data odierna e sino alla scadenza dell'incarico svolto dal medesimo.
2. **Di Comunicare**, copia del presente decreto all'organo consiliare nella prima seduta utile.
3. **Di comunicare** copia del presente, all'interessato e all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
4. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line del sito web del Comune di Casalattico e nella specifica Sezione dell'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE.

Dalla Residenza Municipale li, 06 Luglio 2022.

**IL SINDACO**  
(Dott. Francesco Antonio Di Lucia)  


Per Accettazione  
(Dott. Ernesto Amato d'Andrea)